

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 3 marzo 2005.**

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castellani, C'è, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Fiori, Follini, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, Licastro Scardino, Lucchese, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Moroni, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castellani, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Fiori, Follini, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini,

Kessler, Licastro Scardino, Lucchese, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Moroni, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 marzo 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BORRIELLO: « Istituzione della provincia Vesuviana » (5677);

GAMBA e GIORGIO CONTE: « Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale "Francesco Morosini" di Venezia e altre disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari » (5678);

MAZZONI e D'ALIA: « Delega al Governo per la modifica dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa » (5679);

RAMPONI: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria » (5680);

COLLAVINI: « Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in ma-

teria di alienazione o di costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli » (5681);

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni in materia di accesso al futuro per le giovani generazioni » (5682);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RUZZANTE ed altri: « Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo dei giovani » (5683);

PERROTTA: « Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 » (5684);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Abrogazione del terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione in materia di giurisdizione dei tribunali militari » (5685).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 5575, d'iniziativa dei deputati RODEGHIERO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per l'istituzione del Museo europeo dell'arte musiva presso la Scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

DILIBERTO ed altri: « Disposizioni per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche » (5618) *Parere delle Commissioni I e V.*

V Commissione (Bilancio):

TREMONTI ed altri: « Disposizioni per la destinazione diretta a finalità sociali e di ricerca scientifica dell'otto per mille del gettito IRE » (5564) *Parere delle Commissioni I, VI, VII e XII.*

XI Commissione (Lavoro):

ZANETTA: « Disposizioni in materia di ricalcolo del trattamento pensionistico per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (5624) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

TURCO ed altri: « Nuove norme in materia di assistenza farmaceutica e per lo sviluppo del settore » (5582) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 17 dicembre 2004, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data: agli ordini del giorno in Assemblea SANTULLI ed altri n. 9/4154/1 e GIUDICE ed altri n. 9/4154/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2003, concernenti l'erogazione di fondi per interventi militari all'estero; CAPARINI ed altri n. 9/4233/14, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 novembre 2003, e SCHERINI ed altri n. 9/4233-B/10, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 luglio 2004, concernenti l'incremento dei reparti alpini nelle regioni dell'arco alpino; alla risoluzione conclusiva in Commissione ASCIERTO ed altri n. 8-00098, accolta dal Governo e approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 28 settembre 2004, concernente l'affidamento alle organizza-

zioni tra il personale militare dipendente della gestione degli organismi di protezione sociale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 30 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea GIULIETTI ed altri n. 9/4345/2 e GRIGNAFFINI ed altri n. 9/4345/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 ottobre 2003, concernenti misure finalizzate a promuovere la diffusione del libro e della lettura.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 17 gennaio 2005, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea Maura COSSUTTA ed altri n. 9/4447/129, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente le risorse da destinare al Fondo nazionale per le politiche sociali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 marzo 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 2004 (doc. XXXIII, n. 8).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 marzo 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE, del Parlamento europeo del Consiglio, del 5 novembre 2002, in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (454).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 aprile 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: ARMANI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI; LETTIERI E BENVENUTO; LA MALFA ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI; FASSINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI; COSSA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294)

(A.C. 2436 – Sezione 1)

**ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

TITOLO V

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MA-
TERIA DI SANZIONI PENALI E AMMI-
NISTRATIVE**

ART. 30.

(False comunicazioni sociali).

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — *(False comunicazioni sociali).* — Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espon-

gono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in

misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa ».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifi-

cazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 30.

*(False comunicazioni sociali).**Sostituirlo con il seguente:*ART. 30. — *(False comunicazioni sociali).*

— 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — *(False comunicazioni sociali).* — Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

* **30. 3.** Pinza, Verneti, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

*Sostituirlo con il seguente:*ART. 30. — *(False comunicazioni sociali).*

— 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — *(False comunicazioni sociali).* — Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono

puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

* **30. 210.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

*Sostituirlo con il seguente:*ART. 30. — *(False comunicazioni sociali).*

— 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. *(False comunicazioni sociali).* — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a dieci anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

30. 208. Grandi, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a ventimila euro.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

30. 216. Grotto, Gambini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — (*False comunicazioni sociali*).
— 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. (*False comunicazioni sociali*). — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è

estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

30. 4. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Lettieri.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sostituire le parole: l'arresto fino a due anni con le seguenti: la reclusione da due a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

terzo comma, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere il quarto comma;

quinto comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a cinque anni.

30. 206. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sostituire le parole: l'arresto fino a due anni con le seguenti: la reclusione da due a otto anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

30. 211. Lettieri, Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 2621, primo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da due a sei anni.

30. 209. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, primo comma, sopprimere le parole: , a querela della persona offesa,

30. 205. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da tre a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a dieci anni;

sopprimere il settimo, l'ottavo e il nono comma.

30. 212. Lettieri.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al quarto comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da tre a quindici anni;

sopprimere il quinto, il settimo e l'ottavo comma.

30. 207. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso ART. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da tre a otto anni.

30. 213. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, sopprimere il secondo comma.

30. 203. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, sopprimere il terzo e il quarto comma.

30. 204. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a dieci anni.

30. 214. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, quarto comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.

30. 215. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, sopprimere il quinto comma.

30. 202. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, quinto comma, sostituire le parole: 0,5 per mille della popolazione con le seguenti: 0,01 per mille della popolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: 0,5 per mille del prodotto con le seguenti: 0,01 per mille del prodotto.

30. 200. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso ART. 2622, sopprimere il settimo e l'ottavo comma.

30. 201. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 – Sezione 2)

**ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 31.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

« ART. 2629-bis. — *(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).* — L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi ».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: « codice civile » sono inserite le seguenti: « e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del medesimo codice civile ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 31.

*(Omessa comunicazione
del conflitto d'interessi).*

Sopprimerlo.

31. 200. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 2629-bis, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sette anni.

31. 2. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 2629-bis, sopprimere le parole: , se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

31. 3. Pinza, Verneti, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

(A.C. 2436 – Sezione 3)

**ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 32.

*(Omessa comunicazione degli incarichi di
componente di organi di amministrazione e
controllo).*

1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di con-

trollo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico ».

(A.C. 2436 – Sezione 4)

**ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 33.

(Ricorso abusivo al credito).

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 218. — *(Ricorso abusivo al credito).* — 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 33.

(Ricorso abusivo al credito).

Al comma 1, capoverso ART. 218, comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a dieci anni.

33. 1. Grandi, Benvenuto.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. — *(Istituzione del reato di mendacio bancario).* — 1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2, è premesso il seguente:

« 1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. ».

33. 0250. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. — *(Istituzione del reato di mendacio bancario ed obblighi relativi di segnalazione).* — 1. Chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad

una banca notizie false o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 5.000.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato un apposito regolamento per disciplinare gli obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria delle ipotesi di reato riscontrate da organi di polizia giudiziaria, pubblici ufficiali, dipendenti di aziende di credito oltre che della Banca d'Italia.

33. 0200. Foti.

(A.C. 2436 – Sezione 5)

**ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 34.

(Falso in prospetto).

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 173-bis. — *(Falso in prospetto).* — 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 34.

(Falso in prospetto).

Al comma 1, capoverso ART. 173-bis, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a dieci anni.

34. 200. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 6)

**ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 35.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175, sono premessi i seguenti:

« ART. 174-bis. — *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).* — 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci delle società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

ART. 174-ter. — (*Corruzione dei revisori*).

— 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 35.

(*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*).

Sostituirlo con il seguente:

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175, sono premessi i seguenti:

« ART. 174-bis. (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). — 1. I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i de-

stinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se i responsabili della revisione si fanno dare o promettere denaro o altre utilità ovvero agiscono in collusione con la società soggetta a revisione.

ART. 174-ter. — (*Infedeltà delle società di revisione*) — 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, al fine di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'attività, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altra utilità ».

35. 1. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 174-bis, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a dieci anni.

35. 200. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 174-bis, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a sei anni.

35. 4. Lettieri.

Al comma 1, capoverso ART. 174-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con la cancellazione dall'albo.

35. 5. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 174-ter, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a dieci anni.

35. 201. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 174-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con la cancellazione dall'albo.

35. 6. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. 1. Le norme previste dall'articolo 35 della presente legge si applicano, altresì, alle società di rating.

35. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 – Sezione 7)

ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 36.

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).

1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 192-bis. — *(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).* — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relati-

vamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 36.

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).

Sopprimerlo.

36. 2. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 192-bis, dopo le parole: trecentomila euro aggiungere le seguenti: , salvo diversa e più alta determinazione della Consob.

36. 200. Grandi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere inserire il seguente:

ART. 36-bis. — *(Impedito controllo).* — 1. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro » sono sostituite dalle seguenti: « sono puniti con l'arresto fino a due anni »;

b) il secondo comma è abrogato.

36. 01. Lettieri.

(A.C. 2436 – Sezione 8)**ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 37.**

*(Aumento delle sanzioni penali
e amministrative).*

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, determinate in una somma di denaro, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

« 1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie; ».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 37.**

*(Aumento delle sanzioni penali
e amministrative).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37. – 1. I reati previsti dagli articoli 130 e 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli articoli 167 e 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2624, 2625, 2635 e 2637 del codice civile, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Per la violazione delle disposizioni dell'articolo 2638 del codice civile si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.